

MEDIOLANUM S.P.A.

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO
SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (*STOCK OPTION*) PER LA SOTTOSCRIZIONE
DI AZIONI MEDIOLANUM S.P.A.**

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento CONSOB con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni)*

Amministratori e Dirigenti

Milano, luglio 2010

INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	6
1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO	7
1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.....	7
1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.....	7
1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi.....	7
1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categoria.....	8
2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO.....	9
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.....	9
2.1.1 informazioni aggiuntive	9
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di <i>performance</i> considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari	10
2.2.1 informazioni aggiuntive	10
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.....	10
2.3.1. informazioni aggiuntive	11
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile	11
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani	11
2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350	11
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI.....	12
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano	12
3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza	12
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.....	12
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.....	13
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati	13
3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione	13
3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione	13
3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati	14
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo per la remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:	14
4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI	15
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari.....	15
4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.....	15
4.3 Termine del piano	15
4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie	15

4.5	Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati	16
4.6	Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivententi dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi	16
4.7	Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di <i>hedging</i> che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero di strumenti finanziari rivententi dall'esercizio di tali opzioni	16
4.8/4.9	Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro / indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani	16
4.10	Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto	17
4.11	Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile	17
4.12	Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano	17
4.13	Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso	17
4.14	Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali	18
4.15	Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile	18
4.16	Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione	18
4.17	Scadenza delle opzioni	18
4.18	Modalità, tempistica e clausole di esercizio	18
4.19	Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio	19
4.20	Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza	20
4.21	Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari	20
4.22	Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore	20
4.23	Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)	20
4.24	Tabelle	21

Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri paragrafi del presente documento informativo, ai fini dello stesso, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

Azioni		indica le azioni di nuova emissione Mediolanum S.p.A. quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Borsa Italiana		indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, piazza Affari n. 6.
Comitato		indica il Comitato per la Remunerazione istituito dal Consiglio di Amministrazione.
Controllate		indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Data di Assegnazione		ha il significato di cui al paragrafo 3.7.
Data di Inizio Esercizio		ha il significato di cui al paragrafo 2.1.1.
Destinatari		indica gli amministratori ed i dirigenti della Società e delle Controllate, beneficiari del Piano.
Gruppo o Gruppo Mediolanum S.p.A.		indica collettivamente la Società e le Controllate.
Opzioni		indica i diritti, personali e non trasferibili, da assegnare ai Destinatari dal Consiglio di Amministrazione ed esercitabili per l'acquisto delle Azioni, nel rapporto di una azione, godimento regolare, per ogni Opzione esercitata.
Opzioni Potenzialmente Esercitabili		ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
Performance Triennali	Targets	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
Periodo di Esercizio		ha il significato di cui al paragrafo 4.2.
Piano		indica il presente piano di <i>stock option</i> , denominato "Piano Top Management 2010", destinato agli amministratori ed ai dirigenti della Società o Controllate, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2010 e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2010 in prima convocazione e del 28 aprile 2010 in seconda convocazione.

Prezzo di Sottoscrizione	ha il significato di cui al paragrafo 4.19.
Regolamento	indica il regolamento avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
Regolamento Emittenti	indica il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza Finale	indica il termine ultimo per l'esercizio delle Opzioni assegnate.
Società	indica Mediolanum S.p.A., con sede legale in Basiglio (Mi), Via Francesco Sforza 15.
Testo Unico	indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.
<i>Vesting Period</i>	ha il significato di cui al paragrafo 2.1.1.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Società dello scorso 9 marzo 2010 ha deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito anche il parere del Comitato per la Remunerazione della controllata Banca Mediolanum, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 27 aprile 2010, in prima convocazione, e per il 28 aprile 2010, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico, l'istituzione del Piano, nonché di un piano rivolto ai collaboratori della Società e delle Controllate (il "**Piano Collaboratori 2010**").

Ad esito della delibera assembleare, e in attuazione della delega ricevuta dall'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'8 luglio 2010 ha approvato il Regolamento del Piano.

Il presente documento informativo ha ad oggetto il Piano ed è redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in conformità alle indicazioni contenute nello Schema N. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (anche nella numerazione dei relativi paragrafi).

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza", ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto a componenti degli organi di amministrazione della Società e delle Controllate nonché ad alcuni destinatari di vertice della Società e delle Controllate.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Sono Destinatari del Piano i soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione, che – alla Data di Assegnazione – ricoprono la carica di amministratore della Società o delle Controllate.

L'indicazione nominativa dei Destinatari che ricoprono la carica di amministratore ed il numero di Opzioni attribuito a ciascuno di essi saranno resi noti, senza indugio, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, al momento dell'assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle Opzioni a valere sul Piano.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Sono altresì Destinatari del Piano i lavoratori dipendenti della Società e delle Controllate, individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Qualora tali Destinatari rientrino nella nozione di "soggetti rilevanti" ex art. 152-sexies, comma 1, lett. c)-c2) del Regolamento Emittenti, troverà applicazione quanto previsto al successivo Paragrafo 1.3 a).

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni

In caso di inclusione fra i Destinatari di soggetto rilevanti ex art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti, come richiamato dall'art. 84-bis, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti l'indicazione nominativa dei suddetti Destinatari ed il numero di Opzioni attribuito a ciascuno di essi saranno resi noti senza indugio, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, al momento dell'assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle Opzioni a valere sul Piano.

b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3

Non applicabile

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non applicabile

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2

Si veda quanto indicato al precedente Paragrafo 1.3 a).

b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3

Non applicabile

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)

Non vi sono categorie di dipendenti per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano. In relazione ai collaboratori della Società e delle Controllate si fa riferimento al documento informativo relativo al Piano Collaboratori 2010, di cui in premessa.

d) nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi

I criteri per la determinazione del Prezzo di Sottoscrizione delle Opzioni, precisati al successivo Paragrafo 4.19, sono i medesimi per tutti i Destinatari del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il Piano costituisce uno strumento consolidato anche nella prassi internazionale finalizzato a:

- (i) premiare i risultati conseguiti da ciascun Destinatario al fine di incentivare, a lungo termine, la permanenza delle risorse che contribuiscono in modo determinante al successo della Società e del Gruppo;
- (ii) far sì che il trattamento complessivo dei Destinatari sia legato al raggiungimento di obiettivi di *performance* di natura economica e/o finanziaria, così da allineare gli interessi dei Destinatari agli interessi della Società per la creazione di maggior valore nella stessa e nel Gruppo;
- (iii) favorire la fidelizzazione dei Destinatari, sviluppando per le risorse chiave il senso di appartenenza alla Società ed al Gruppo.

2.1.1 Informazioni aggiuntive

Il Piano si sviluppa sull'orizzonte temporale di medio-lungo periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, tra un minimo di tre ed un massimo di cinque anni dalla Data di Assegnazione (il "*Vesting Period*"). La determinazione della durata del Vesting Period è funzione del conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue. Si dà atto che, su proposta del Comitato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società dell'8 luglio 2010 che ha approvato il Regolamento del Piano il Vesting Period è stato fissato in tre anni della Data di Assegnazione.

Si prevede che le Opzioni per le quali si siano realizzati i c.d. *Performance Targets* Triennali (come di seguito definiti) nonché eventuali ulteriori obiettivi individuali,

saranno esercitabili a partire dall'ultimo giorno del Vesting Period (la “**Data di Inizio Esercizio**”) e per un periodo di tre anni dalla Data di Inizio Esercizio.

La predetta struttura temporale del Piano nel suo complesso è ritenuta idonea a legare l'incentivazione dei Destinatari sia alle *performance* di medio termine del Gruppo, sia alle *performance* individuali, allineando gli obiettivi dei Destinatari e degli azionisti e massimizzando la creazione di valore per questi ultimi.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Il Regolamento del Piano, la cui redazione è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, individua i c.d. *Performance Targets* Triennali (come di seguito definiti) - nel rispetto della prassi di mercato - al cui conseguimento è subordinato l'esercizio delle Opzioni. Inoltre, detto Regolamento prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire eventuali ulteriori obiettivi individuali in capo a ciascun Destinatario al cui raggiungimento sia subordinato l'esercizio delle Opzioni.

Si dà atto che con il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società dell'8 luglio 2010 è stato individuato come *Performance Target* Triennale il conseguimento da parte della Società, a livello consolidato, nei 3 (tre) esercizi successivi alla Data di Assegnazione, di un utile netto consolidato cumulato “*target*” che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Destinatari nella lettera di assegnazione.

2.2.1 Informazioni aggiuntive

I c.d. *Performance Targets* Triennali (come di seguito definiti) sono individuati in stretta relazione con gli obiettivi di medio-lungo periodo che la Società intende raggiungere attraverso l'adozione del Piano.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero delle Opzioni da assegnare a ciascun Destinatario sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, secondo un criterio che terrà conto (i) della carica ricoperta da ciascun Destinatario e del compenso ricevuto per ciò che riguarda specificamente gli amministratori; (ii) della posizione organizzativa, delle

responsabilità e delle competenze professionali per ciò che riguarda i Destinatari diversi dagli amministratori; nonché (iii) del valore strategico del singolo Destinatario e della sua capacità di incidere sulla creazione futura del valore delle Azioni della Società o del Gruppo.

2.3.1 Informazioni aggiuntive

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno dei Destinatari sarà stabilito considerando gli elementi di cui al precedente Paragrafo 2.3, in funzione degli eventuali obiettivi individuali determinati dal Consiglio di Amministrazione.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidono sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

In conformità alle disposizioni dell'art. 114 bis del TUF, il Piano è stato approvato dall'Assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2010.

L'Assemblea ha delegato al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per l'attuazione del Piano, ivi inclusa l'individuazione dei Destinatari, la determinazione del numero di Opzioni spettante a ciascuno di essi, il *Vesting Period*, i *Performance Targets* Triennali (come di seguito definiti), unitamente agli eventuali obiettivi individuali, nonché il compimento di ogni atto, adempimento, formalità (ivi inclusa la redazione del Regolamento) e comunicazione necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, ha il potere di determinare i Destinatari, il numero delle Opzioni da assegnare, la Data di Assegnazione e di esercizio delle Opzioni, nonché di assumere ogni altra deliberazione necessaria per la migliore amministrazione ed attuazione del Piano. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà del parere del Comitato, il quale svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in ogni tempo, potrà apportare al Piano (ed al relativo Regolamento) le modifiche ed integrazioni che riterrà utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità dello stesso e sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti nel frattempo attribuiti ai Destinatari del Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Piano ha ad oggetto l'assegnazione ai Destinatari di diritti per la sottoscrizione di Azioni ordinarie della Società di nuova emissione, nel rapporto di una Azione, godimento regolare, per ogni Opzione esercitata.

L'Assemblea straordinaria della Società del 27 aprile 2010 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, per un importo massimo di nominali Euro 500.000,00, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, mediante emissione di massime n. 5.000.000 nuove Azioni da riservare ai Destinatari.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche e le linee guida del Piano sono state elaborate dal Comitato e sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione per le relative proposte di istituzione da presentare all'Assemblea dei soci. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state adottate in conformità alle relative proposte del Comitato.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

L'adozione del Piano è stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea del 27 aprile 2010 a seguito di decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2010 su proposta del Comitato riunitosi in data 5 marzo 2010.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Le Opzioni oggetto del Piano saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione in virtù di apposita delega conferitagli dall'Assemblea dei soci. La data di assegnazione delle Opzioni è la data della delibera del Consiglio di Amministrazione che approva l'assegnazione delle stesse (la "**Data di Assegnazione**"). Tale informazione verrà

comunicata, di volta in volta, ai sensi dell'articolo 84 *bis*, comma 5, lettera a) del Regolamento Emittenti.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

In data 8 luglio 2010, il prezzo di mercato delle Azioni registrato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. era pari ad Euro 3,4118 per Azione.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

In merito alla tempistica di attribuzione delle Opzioni, si farà riferimento alla data della delibera con la quale, come sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione individuerà il Prezzo di Sottoscrizione delle Opzioni, sulla base dei criteri infra indicati, ed attribuirà le Opzioni ai soggetti individuati quali Destinatari.

Allo scopo di evitare che la diffusione di informazioni privilegiate (le “**Informazioni Privilegiate**”), come definite all'articolo 114 del TUF, possa coincidere o interferire con l'assegnazione delle Opzioni, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di adottare le decisioni di assegnazione delle stesse non in occasione di, o in concomitanza con, l'esame di operazioni societarie straordinarie o di fatti o circostanze che possano influenzare in modo rilevante il prezzo delle Azioni della Società.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, di Opzioni ai Destinatari che conferiscono il diritto agli stessi di sottoscrivere Azioni di nuova emissione della Società, nel rapporto di una Azione per ogni Opzione esercitata, godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Sottoscrizione.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

L'esercizio delle Opzioni, subordinatamente al raggiungimento dei *Performance Targets* Triennali (come di seguito definiti) ed eventualmente di obiettivi individuali, così come la conseguente sottoscrizione delle Azioni da parte dei Destinatari, sono consentiti esclusivamente a decorrere dalla Data di Inizio Esercizio. L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà avvenire, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi alla Data di Inizio Esercizio (di seguito, ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**"). Le Opzioni non esercitate nel relativo Periodo di Esercizio decadranno automaticamente e saranno private di qualsiasi effetto e validità.

4.3 Termine del piano

Il Termine del Piano, inteso come termine ultimo per l'aumento di capitale al servizio dell'assegnazione delle Azioni, è il quinto anniversario della data della delibera assembleare di approvazione del Piano.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Le modalità e le clausole di attuazione del Piano sono indicate nei precedenti Paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Destinatari l'attribuzione delle Opzioni e le condizioni per il loro esercizio mediante la consegna della lettera di assegnazione, nella quale saranno indicati (i) il numero complessivo di Opzioni attribuite, (ii) il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni ed (iii) i *Performance Targets* Triennali e gli eventuali obiettivi individuali, al verificarsi dei quali è subordinato l'esercizio delle Opzioni.

Alla lettera di assegnazione verrà allegata copia del Regolamento del Piano. Ciascun Destinatario dovrà sottoscrivere e restituire alla Società, in segno di integrale accettazione, copia della lettera di assegnazione e del Regolamento.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rinvenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Opzioni assegnate sono personali, non sono trasferibili, né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società, delle Controllate o di terzi, né – in generale – possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero di strumenti finanziari rinvenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile

4.8/4.9 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro / indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Gli effetti determinati dalle varie tipologie di cessazione dalla carica di amministratore e/o dai rapporti di lavoro da parte dei soggetti Destinatari, nonché l'indicazione di altre

eventuali cause di annullamento del Piano sono puntualmente definiti nel Regolamento dei Piano.

In linea di principio, l'esercizio delle Opzioni assegnate ai Destinatari del Piano è subordinato al mantenimento del rapporto intercorrente tra i Destinatari e la Società o tra questi e le sue Controllate; pertanto nel caso in cui, per qualsiasi causa, i Destinatari cessino di avere con la Società o con le sue Controllate il rapporto sino a quel momento intercorrente, le Opzioni assegnate ai Destinatari per le quali non si siano ancora verificate le condizioni di esercizio, si estingueranno e diventeranno inefficaci a partire dalla data in cui il rapporto tra la Società e il Destinatario si è interrotto.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non è prevista alcuna disciplina di riscatto delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile

Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni della Società rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

L'onere atteso per la Società non è quantificabile alla data del presente documento; si terrà tuttavia conto delle spese amministrative e di gestione del Piano.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

L'effetto diluitivo determinato dal Piano, calcolato sulla base dell'aumento di capitale di nominali Euro 500.000,00 a servizio dello stesso, ed assumendo l'integrale sottoscrizione dello stesso, sarebbe pari allo 0,68%% rispetto al capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data del 30 giugno 2010.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione darà diritto di sottoscrivere un'Azione con godimento regolare alle condizioni previste nel Piano e salve le eventuali rettifiche previste dallo stesso.

4.17 Scadenza delle opzioni

Le Opzioni scadono il primo giorno successivo al termine del Periodo di Esercizio (la "Scadenza Finale"). Le Opzioni non esercitate entro la Scadenza Finale: (i) decadranno automaticamente, (ii) saranno prive di qualsiasi effetto e validità e (iii) non attribuiranno più alcun diritto ai Destinatari.

4.18 Modalità, tempistica e clausole di esercizio

L'esercizio delle Opzioni assegnate ai Destinatari è subordinato al raggiungimento di obiettivi di *performance* misurati con riferimento all'andamento nel triennio successivo all'assegnazione delle Opzioni di specifici parametri economico/reddituali a livello consolidato, quali ad esempio l'Utile Consolidato Normalizzato, il Cost/Income Ratio, ovvero altri parametri analoghi ritenuti idonei (i "**Performance Targets Triennali**"), eventualmente corretti da fattori di rischiosità e di costo del capitale.

L'individuazione dei *Performance Targets Triennali*, la determinazione delle percentuali di esercitabilità delle Opzioni in funzione del raggiungimento degli stessi e delle valutazioni individuali, nonché la verifica della realizzazione delle suddette condizioni di esercizio, è demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato che esprimerà il proprio parere, tenuto conto delle proposte delle funzioni competenti della Società o delle Controllate.

I *Performance Targets* Triennali saranno applicabili alla totalità dei Destinatari del Piano e quindi non risultano condizioni differenziate o particolari per le diverse categorie di Destinatari.

Si dà atto che, nel Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società dell'8 luglio 2010, su proposta del Comitato, è stato individuato come *Performance Target* Triennale il conseguimento da parte della Società, a livello consolidato, nei 3 (tre) esercizi successivi alla Data di Assegnazione, di un utile netto consolidato cumulato “*target*”, determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Destinatari nella lettera di assegnazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato, si riserverà la possibilità di assegnare ai Destinatari del Piano obiettivi individuali in aggiunta ai *Performance Targets* Triennali.

Il quantitativo massimo di Opzioni esercitabili (le “**Opzioni Potenzialmente Esercitabili**”) è determinato in funzione del livello di raggiungimento dei *Performance Targets* Triennali. Il Regolamento del Piano prevede pertanto: (i) l'esercitabilità di tutte le Opzioni assegnate in caso di superamento dei *Performance Targets* Triennali, (ii) la parziale esercitabilità delle Opzioni assegnate in caso di raggiungimento (o mancato raggiungimento con scostamenti non significativi) dei *Performance Targets* Triennali e (iii) la non esercitabilità *in toto* delle Opzioni assegnate in caso di mancato raggiungimento dei *Performance Targets* Triennali con scostamenti significativi.

Il quantitativo di Opzioni Potenzialmente Esercitabili, determinato come detto in relazione ai *Performance Targets* Triennali, potrà essere ulteriormente ridotto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato, in funzione del raggiungimento di obiettivi individuali assegnati a ciascun Destinatario in base al sistema di “*Management Appraisal*” adottato dal Gruppo.

L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni da parte dei Destinatari sono consentiti esclusivamente decorso il *Vesting Period*, a partire dalla Data di Inizio Esercizio e per i successivi tre anni. L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà avvenire, in un'unica soluzione e per l'intero ammontare, nel Periodo di Esercizio.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market

value) e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Il “Prezzo di Sottoscrizione” è il prezzo dovuto dai Destinatari alla Società per la sottoscrizione di una Azione in ragione di una Opzione esercitata.

Il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione è determinato alla Data di Assegnazione delle Opzioni ed è pari alla media ponderata tra: (i) il valore del patrimonio netto per Azione della Società, quale risultante dal bilancio di esercizio della stessa al 31 dicembre dell’anno antecedente la Data di Assegnazione delle Opzioni, regolarmente approvato e (ii) il prezzo ufficiale di borsa delle Azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel semestre antecedente la Data di Assegnazione delle Opzioni.

Si applica al criterio menzionato sub (i) un coefficiente di ponderazione pari al 90% e al criterio menzionato sub (ii) un coefficiente di ponderazione pari al 10%.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Si rinvia a quanto specificato al precedente paragrafo 4.19.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

In occasione delle seguenti operazioni, qualora ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rettificare il Prezzo di Sottoscrizione e/o il numero di Azioni spettanti in relazione alle Opzioni non ancora esercitate (ovvero a fissare il

numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione): (i) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società; (iii) operazioni di aumento del capitale sociale della Società a pagamento con emissione di Azioni, di azioni diverse dalle Azioni, di azioni cui siano abbinati *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*; (iv) operazioni di fusione e scissione della Società; (v) distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo di riserve della Società; (vi) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società; (vii) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

Ai fini dell'effettuazione della rettifica il Consiglio di Amministrazione procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari. Delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta ai Destinatari.

4.24 Tabelle

La tabella da predisporre ai sensi dello Schema N. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, , viene allegata al presente documento a seguito della deliberazione consiliare dell'8 luglio 2010.

In occasione delle successive assegnazioni la relativa tabella sarà redatta e resa nota al pubblico, senza indugio, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, al momento della assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle Opzioni a valere sul Piano.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n.
11971/1999

Data: 08 /07 /2010

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		Opzioni (<i>option grant</i>)							
		<u>Sezione 1</u> Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (10) (12)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (10)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Alfredo Messina	Vice Presidente Vicario	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	139.000	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									
Edoardo Lombardi	Amministratore Soc. Controllata	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	471.500	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016

Note									
Renzo Rizzardi	Amministratore Soc. Controllata	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	21.000	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									
Walter Ottolenghi	Amministratore Soc. Controllata	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	17.500	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									
Vittorio Colussi	Amministratore Soc. Controllata	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	205.000	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									
Silvio Cracco	Amministratore Soc. Controllata	27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	177.500	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									
Dirigenti		27/04/2010	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	568.500	//	08/07/2010	1,129	3,4118	5° giorno lavorativo luglio 2016
Note									

Note alla tabella

(1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

(2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.

(3) Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c2 e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c3.

(4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(5) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

(6) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, lettera c)-c.3 ; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

(7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).

(8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:

i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o

ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;

la tabella contiene pertanto:

- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
- nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione 1 riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranches previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).

(9) I dati possono riferirsi:

- a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
- b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "ND" (Non disponibile).

(10) Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. b), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.

(11) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui il l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".

(12) Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.

(13) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.